PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 15

Inizio delle opere ed impianti

I mutui e i contributi di cui al precedente articolo 3 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge. I mutui ed i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purche' sia stata presentata domanda di contributo in base agli articoli 1, 2 e 7 della precedente legge 15 febbraio 1962, n. 68, ed anche per le opere iniziate dopo il 30 giugno 1966, purche' sia presentata domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-15-inizio-delle-opere-ed-impianti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it